

I chiarimenti sull'ambito d'azione delle Commissioni in un'ordinanza della Cassazione

Rinvio, confini insuperabili

Il giudice tributario è vincolato al principio e ai fatti

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Il giudice tributario ha le mani legate se la Cassazione annulla la sentenza con rinvio alla Commissione provinciale o regionale. Infatti, nel decidere la causa non può andare oltre i limiti imposti dalla pronuncia della Suprema corte e del principio di diritto enunciato. In caso di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte vincola le Commissioni tributarie non solo al rispetto del principio affermato, ma anche ai relativi presupposti di fatto. Pertanto, il giudice del rinvio deve uniformarsi alla regola giuridica enunciata e alle premesse logico-giuridiche della decisione. Sono i paletti che ha fissato la Corte di cassazione ai giudici tributari, con l'ordinanza 13825 del 31 maggio 2018.

Il giudizio di rinvio. In caso di annullamento della sentenza con rinvio il giudice tributario non può divagare e si deve attenere scrupolosamente a quanto deciso dalla Cassazione. Il giudizio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento della Cassazione e non si può estendere a questioni non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio. Il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione.

La Cassazione con la sentenza 12792/2016 ha escluso anche che il giudice tributario possa valutare se il ricorso sia stato proposto o depositato nei termini di legge, ancorché la legge preveda la rilevanza d'ufficio di queste irregolarità in ogni stato e grado del processo, o che eccipisca il difetto del contraddittorio. Per i giudici di legittimità, «nel giudizio di rinvio è inibito alle parti prendere conclusioni diverse dalle precedenti o che non siano conseguenti alla cassazione, così come non sono modificabili i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza di annullamento, e tale preclusione investe non solo le questioni espressamente dedotte o che avrebbero potuto essere dedotte dalle parti, ma anche le questioni di diritto rilevabili d'ufficio, ove esse tendano a porre nel nulla o a limitare gli effetti intangibili della sentenza di cassazione e l'operatività del principio di diritto, che in essa viene enunciato non in via astratta, ma agli effetti della decisione finale della causa».

Il giudizio, dunque, deve rimanere confinato nei limiti tracciati dalla sentenza di annullamento e non può riguar-

dare questioni non sollevate dalle parti o non rilevate d'ufficio, anche qualora si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in qualunque stato e grado del processo. Per esempio, ciò accade quando il ricorso sia stato notificato oltre il termine di 60 giorni o sia stato depositato oltre il termine di 30 giorni. Tra le questioni rilevabili d'ufficio, per esempio, rientra il difetto di integrità del contraddittorio, che nel caso in cui non sia stato eccepito dalle parti con il primo ricorso per Cassazione o rilevato d'ufficio dalla Suprema corte in sede di giudizio rescindente, non può più formare oggetto di contestazione nel giudizio di rinvio.

I limiti del giudizio di rinvio. In effetti, il giudizio di riassunzione non consente un sindacato del giudice su eventuali vizi della pronuncia della Cassazione, anche ammesso che la pronuncia sia affetta da vizi. Del resto consentire al giudice inferiore di operare un nuovo esame delle questioni, anche di diritto, già esaminate in sede di legittimità, equivarrebbe a una «perpetuazione» della giurisdizione, che è assolutamente inconciliabile con i principi affermati sia dalla Corte costituzionale che dalla Cassazione. Pertanto, il giudice di merito della fase cosiddetta rescissoria non ha facoltà di discostarsi dal principio di diritto enunciato in sede di legittimità; principio che invece deve essere applicato nel giudizio di rinvio, il quale costituisce la fase in cui, successivamente alla pronuncia della Cassazione, il giudice è chiamato non a rinnovare il precedente grado di merito, ma a sostituire la sentenza nelle parti in cui sia stata riconosciuta affetta dai vizi contestati con il ricorso nel grado di legittimità. Non a caso è stato qualificato da dottrina e giurisprudenza un processo «a istruzione chiusa», finalizzato solo a sostituire la pronuncia cassata con una statuizione di merito, tenuto conto della decisione annullata e dei limiti stabiliti dal principio enunciato. Naturalmente, è precluso alle parti di prospettare in sede rescissoria nuove domande ed eccezioni e di produrre nuova documentazione probatoria. La Consulta (si veda il pezzo a fianco) ha più volte sottolineato che non è assolutamente compatibile con il sistema processuale delle impugnazioni la rivendicazione da parte del giudice del rinvio di un «riesame» su asseriti vizi della pronuncia. La Cassazione, alla quale è affidato il ruolo di nomoflanchia, com'è noto è giudice di ultima istanza.

—© Riproduzione riservata—

Corte costituzionale allineata

L'orientamento della Cassazione è in linea con quanto sostenuto dalla Consulta. La Corte costituzionale ha più volte affermato il principio (sentenze n. 50 del 1970, n. 21 del 1982, n. 294 del 1995, n. 224 del 1996; ordinanze n. 11 del 1999, n. 501 del 2000 e via dicendo) che eventuali censure sollevate con l'atto di riassunzione, si risolvono «nella rivendicazione di un sindacato del giudice del rinvio su (presunti) errori in giudicando e in procedendo della Corte di cassazione: sindacato da ritenere peraltro incompatibile con il sistema delle impugnazioni, anche nel suo «volto costituzionale». Anche con l'ordinanza n. 149 del 20 giugno 2013 la Consulta ha chiarito che l'art. 384, comma 2 cpc che disciplina il giudizio di rinvio, «risponde all'esigenza, propria del principio di de-

finitività delle sentenze di Cassazione», per far sì che il processo pervenga ad una soluzione finale e che questa assuma «valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi». Per i giudici delle leggi è connaturale «al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale, identificabile in quella della Cassazione «per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione» (...), la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso». Altrimenti, risulterebbe compromesso il diritto alla tutela giudiziale e il principio della ragionevole durata del processo.

UBI Banca

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8
Sedi operative: Brescia e Bergamo. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 - ABI n. 3111.2
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2
Capitale Sociale Euro 2.843.177.160,24
Codice Fiscale Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

- ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, dal Supplemento (il, "Primo Supplemento") al programma di offerta al pubblico e/o quotazione denominato:

"Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso, Tasso Fisso Step Up / Step Down, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo, Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo, con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici, Enti del Terzo Settore ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito e Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo"

Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon e per le Obbligazioni con cedole legate alla variazione percentuale dell'Indice dei Prezzi al Consumo con possibilità di Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale o come Titoli di Solidarietà (il "Prospetto di Base")

Unione di Banche Italiane S.p.A. comunica l'avvenuto deposito presso Consob in data 29 giugno 2018 del Primo Supplemento al Prospetto di Base a seguito di approvazione comunicata dalla Consob con nota n. 0226701/18 del 28 giugno 2018.

Il Primo Supplemento è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web www.ubibanca.it e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet e in forma stampata e gratuita, presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Primo Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:

• Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 1,00% 29.06.2018-2021- IT0005336489

aventi periodo di offerta compreso tra il 14 giugno 2018 e il 27 giugno 2018 (date entrambe incluse)

hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale del presente Avviso, di revocare la loro accettazione mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono stati sottoscritti i titoli.

Bergamo, 2 luglio 2018